



BULLISMO E CYBERBULLISMO

Responsabilità e tutele giuridiche

Giacomo Viggiani – Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di
Brescia

giacomo.viggiani@unibs.it



E in ambito giuridico?

L. n. 71/2017 (*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*)



Art. 2

Tutela della dignità del minore

- **Notice & Takedown** (attivabile anche dal minore ultraquattordicenne) nei confronti del titolare del trattamento dati/gestore del sito o del social media entro 48 ore;
- **Intervento del Garante** della Privacy di mancata risposta o ottemperanza entro 48 ore;

Art. 5

Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti

- **Informativa alle famiglie:** obbligo di comunicazione da parte del dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato procedibile d'ufficio);
- **Progetti di sostegno:** obbligo per la scuola di attivare «adeguate» azioni di carattere educativo, possibilmente non temporanee, ma curricolari;
- **Regolamento scolastico:** obbligo per la scuola di integrare il proprio regolamento con sanzioni disciplinari da irrogare in caso di atti di cyberbullismo.



Le responsabilità da atti di bullismo

- **Responsabilità penale:** obbligo di sottostare ad una pena stabilita dall'ordinamento per la violazione di una azione od omissione prevista dalla legge come reato (tipicità).
- **Responsabilità civile:** qualunque fatto (anticipità), atto o comportamento umano **doloso o colposo** in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.



La responsabilità penale del docente e del dirigente

Responsabilità omissiva

- **Propria** (art. 361 c.p.)
- **Impropria** (art. 40 c.p.)



Obbligo di denuncia per il pubblico ufficiale

La denuncia **DEVE** essere effettuata anche:

- Se non si conosce l'autore del reato
- Non vi è certezza del reato (ma almeno un sospetto legittimamente fondato)
- L'autore ha meno di 14 anni

N.B. La denuncia **NON** deve essere preceduta da indagini interne della scuola



Responsabilità o. impropria (art. 40 c.p.)

«Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».



La responsabilità civile da atti di bullismo

- Chi è responsabile civilmente non va in carcere, ma potrà essere oggetto di un **pignoramento** se non paga il dovuto;
- La responsabilità civile è personale per il bullo e solidale per **docenti e genitori** (*culpa in vigilando* e *culpa in educando*);
- Il **dirigente** può rispondere per culpa in «organizzando»



Prova liberatoria

«Le persone indicate dai commi precedenti sono **liberate dalla responsabilità** soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto»

Bisogna dimostrare

- Di aver sorvegliato
- Di aver messo in atto tutte le misure per evitare l'evento
- Che l'evento era imprevedibile o improvviso



La tassonomia del danno civile

Danno patrimoniale

- Danno emergente
- Lucro cessante

Danno non patrimoniale

- Danno morale
- Danno biologico
- Danno di relazione
- Danno esistenziale



Abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.)

Chiunque **abusa dei mezzi di correzione** o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per **ragione di educazione**, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, **se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente**, con la reclusione fino a sei mesi.



Grazie per l'attenzione!